

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1488-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 31 marzo 1971

modificato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile e Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1971 (V. Stampato n. 3284)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(VIGLIANESI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI-AGGRADI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

**e col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1971*

Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete F.S. e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonchè per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle piccole e medie aziende che, per il finanziamento della costruzione e dell'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato ed i propri stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, ricorrano ad operazioni di mutuo con istituti od aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Art. 2.

Il contributo in conto interessi per mutui di cui al precedente articolo 1 non può essere superiore al 3 per cento annuo del capitale da rimborsare all'inizio di ciascun periodo di ammortamento e sarà corrisposto in via posticipata.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura massima del suddetto contributo è elevata al 4 per cento annuo.

Art. 3.

Il contributo medesimo è concesso per mutui di durata non superiore a cinque anni.

Per la richiesta del contributo, le aziende interessate debbono inoltrare al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le relative domande corredate dei progetti esecutivi degli impianti da costruire o da ampliare, contemplati dal precedente articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il contributo in conto interessi per mutui di cui al precedente articolo 1 non può essere superiore al 4 per cento annuo del capitale da rimborsare all'inizio di ciascun periodo di ammortamento e sarà corrisposto in via posticipata.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni la misura massima del suddetto contributo è elevata al 5 per cento annuo.

Art. 3.

Il contributo medesimo è concesso per mutui di durata non superiore a dieci anni.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

Il contributo è concesso con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze commerciali dell'Azienda stessa, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i mutui i cui contratti fra le aziende interessate e gli istituti o aziende di credito siano stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979.

Art. 6.

Per la corresponsione dei contributi, come previsto dal precedente articolo 2, è autorizzata l'istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di apposito capitolo con l'iscrizione dello stanziamento di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1983.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate fra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni finanziari 1970 e successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i mutui i cui contratti fra le aziende interessate e gli istituti o aziende di credito siano stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975.

Art. 6.

Per la corresponsione dei contributi, come previsto dal precedente articolo 2, è autorizzata l'istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di apposito capitolo con la iscrizione dello stanziamento poliennale di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1984.

Identico.

Art. 7.

All'onere di lire 50 milioni derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo e per gli esercizi dal 1972 al 1984 mediante appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Identico.